



FIPAV
TRIBUNALE FEDERALE
COMUNICATO UFFICIALE N. 32

Riunione del 14 novembre 2018

Sono presenti:

- Avv. Massimo Rosi - Presidente
- Avv. Antonio Amato – Vice Presidente
- Avv. Andrea Ordine – Componente

**22.18.19 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:
NEBULONI Alfio – SAB VOLLEY SSDRL**

Con atto di deferimento relativo al procedimento Reg. n. 157/2017-18 la Procura Federale richiedeva al Tribunale Federale di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare nei confronti di:

- **NEBULONI ALFIO:** *Per aver, in violazione dei principi di lealtà e correttezza, ex Art. 16 Statuto FIPAV, 19 R.A.T., 1 e 74 Reg. Giur., falsamente attestato in giudizio, mediante la produzione di una disposizione di bonifico bancario, il pagamento degli emolumenti arretrati dovuti alla tesserata Degrandi Alice, cosa in realtà mai avvenuta, non essendo stato mai detto bonifico accreditato sul conto corrente della beneficiaria.*

- **SAB VOLLEY SSDRL:** *a titolo di responsabilità ex Art. 76 n. 1 Reg. Giur. per i fatti contestati sub A) al proprio Presidente Nebuloni Alfio Volley Terrasini in persona del l.r.p.t."*

Il Tribunale Federale deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per l'udienza del 14 Novembre 2018 dove, alla presenza del rappresentante della Procura Federale Fipav, nessuno era presente per gli incolpati. Il Tribunale, all'esito della predetta udienza, dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro 10 gg.;

IL TRIBUNALE FEDERALE

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione del rappresentante della Procura Federale che insisteva nell'atto di deferimento con relative proposte di sanzione disciplinare nei confronti degli incolpati;

OSSERVA



La fattispecie all'esame trae origine dal comunicato n. 77 del Tribunale Fipav con il quale si rimettevano gli atti del procedimento alla Procura Federale Fipav affinché venisse valutato il comportamento del Sig. Nebuloni Alfio, allorché lo stesso, nell'ambito dei procedimenti disciplinari che lo avevano coinvolto per il mancato pagamento dovuto ai tesserati facenti parte della rosa della prima squadra 2017/2018, per il quale veniva sanzionato unitamente al sodalizio rappresentato, aveva prodotto copia di una disposizione di bonifico bancario, attestante il pagamento degli emolumenti arretrati dovuti alla tesserata Degrandi Alice, risultata successivamente non veritiera poiché il bonifico che si assumeva inviato non era mai pervenuto sul conto corrente dell'atleta.

La Procura Federale, acquisiva i predetti documenti e riteneva documentalmente provati gli elementi di colpevolezza a carico degli odierni incolpati.

La Procura medesima, ritenendo esaurita la fase istruttoria, previa trasmissione della rituale comunicazione di conclusione delle indagini agli incolpati, li deferiva innanzi a questo Tribunale con i capi di incolpazione riportati in epigrafe.

Ciò premesso, questo Tribunale, dopo aver esaminato attentamente gli atti oggetto del procedimento, ritiene di condividere pienamente le argomentazioni sostenute dalla Procura federale, attesa la gravità della condotta posta in essere dagli odierni incolpati.

Quel che rileva, infatti, in questa sede, non è il mancato pagamento da parte del sodalizio degli importi dovuti alle atlete già oggetto di adeguata sanzione disciplinare in separati procedimenti, ma riguarda la condotta tenuta dal tesserato Nebuloni Alfio, il quale, nel corso dei suddetti procedimenti, come risulta inequivocabilmente dagli atti del procedimento, ha prodotto una attestazione di pagamento degli arretrati dovuti alla tesserata Alice Degrandi risultata successivamente non veritiera.

Tale condotta si ritiene particolarmente grave e del tutto contraria ai principi di lealtà e correttezza cardini dell'ordinamento Fipav e posta in essere dall'incolpato al solo fine di inquinare un procedimento disciplinare a suo carico, così tentando di ottenere una pronuncia giurisdizionale ovvero una sanzione disciplinare allo stesso più favorevole.

Nella fattispecie, inoltre, gli incolpati hanno manifestato palese disinteresse all'intero procedimento in considerazione della mancata comparizione all'udienza dibattimentale ed analogo comportamento è stato dai medesimi tenuto anche nel corso dell'indagine aperta a loro carico dalla Procura Federale.

Il Tribunale, pertanto, considerata la condotta contestata anche gravemente lesiva dell'immagine ed il decoro della FIPAV, ritiene meritevole la stessa di adeguata censura con la conseguente applicazione delle sanzioni che vengono determinate come in dispositivo



P.Q.M.

Il Tribunale Federale delibera di infliggere a carico del Sig. Nebuloni Alfio, n.q. di Presidente p.t. della SAB VOLLEY SSDRL, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 6 (sei), con decorrenza dalla scadenza della sanzione disciplinare precedentemente inflitta.

Delibera altresì di infliggere a carico del sodalizio SAB VOLLEY SSDRL, in persona del Presidente p.t., la sanzione della multa di €. 300,00 (trecento/00).

Roma, 21 Novembre 2018

F.to ILPRESIDENTE
Avv. Massimo Rosi

Affisso all'albo il 21 Novembre 2018